

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

PROVINCIA DI MACERATA

ORDINANZA N. 38 DEL 1° SETTEMBRE 2016

PROT. N. 5167 DEL 01/09/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

- **VISTO** il rapporto del Tecnico comunale, con il quale si informa che, a seguito dell'evento sismico iniziato nella mattinata del 24 agosto 2016, che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, **la chiesa di San Giovanni Evangelista, sita nella località di San Giovanni**, distinta catastalmente al foglio 1 p.lla n. A, di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Pievebovigliana, risulta presentare diffuse lesioni sulle murature tali da non consentirne l'uso;
- **CONSIDERATO** che è ancora in atto un'attività sismica con frequente ripetizione di scosse e che pertanto si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi della popolazione ed in particolare a consentire l'integrità della vita umana;
- **RITENUTO** necessario, a seguito di quanto sopra, e in attesa di più approfondite analisi tecniche specialistiche, inibire formalmente l'utilizzo della chiesa di San Giovanni, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica delle murature portanti;
- **DATO** altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dell'immobile non più idoneo, sotto il profilo statico, all'uso preposto;
- **VALUTATO** che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- **ATTESO** che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;
- **VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti;
- **VISTO** l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- **VISTO** l'art. 108, lettera c, del d.l. 31 marzo 1998 n. 112;

- **VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001, n. 401;
- **VISTO** l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- **VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

DICHIARA

la totale inagibilità della chiesa di San Giovanni Evangelista, sita nella località di San Giovanni, immobile distinto catastalmente al foglio 1 p.lla n. A, di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Pievebovigliana, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- il divieto di accesso e di uso del suddetto immobile sia ai proprietari che a chiunque utilizzi lo stabile, fino a che la presente ordinanza non venga revocata, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare verifiche tecniche qualora comunque sussistano situazioni di sicurezza;

DISPONE

- Che l'Ente proprietario summenzionato, proceda a porre in essere tutte le misure a tutela della pubblica e privata incolumità di seguito elencate:
 1. Installazione di segnaletica ben visibile da tutti i lati dell'immobile al fine di evitare l'accesso di persone nella chiesa.

E comunque ogni opera e quant'altro necessario al fine di impedire l'accesso a chiunque all'area di pertinenza ed al fabbricato stesso fino a che non saranno realizzate le opere di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile oggetto della presente ordinanza.

DISPONE

1. Per gli Uffici competenti:
 - che copia della presente ordinanza venga affissa sull'immobile oggetto del provvedimento;
 - di notificare la presente ordinanza alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Pievebovigliana, nella persona del parroco Don Roberto Rafaiani;
2. di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Dipartimento della Protezione Civile della Regione;
 - Centro Operativo comunale;
 - Stazione dei Carabinieri di Pievebovigliana;
 - Polizia Municipale;
 - Servizio Ragioneria,
 ciascuno per le rispettive competenze;
3. di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

- Responsabile del procedimento è il Sig. Paganelli Pietro.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
Luciani Sandro

